



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti

IL DIRIGENTE

- VISTO** l'art. 3 del D.P.R. 395/88 che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici di permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, nella misura massima di n. 150 ore annue individuali fruibili nell'anno solare;
- VISTO** il CCNL del personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, con particolare riferimento all'art. 4, comma 4, lett. a), che prevede la contrattazione integrativa a livello regionale sui "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio";
- VISTO** il Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia, sottoscritto in via definitiva in data 17 gennaio 2020 sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il triennio 2020-2022 da parte del personale docente, educativo e ATA;
- VISTA** la nota n. 16601 del 18 ottobre 2010 con la quale l'USR Lombardia fornisce istruzioni in merito alle richieste dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale con supplenza breve e saltuaria;
- RICHIAMATO** il disposto di questo ufficio prot. n. 7029 del 11-11-2019 con il quale è stato determinato il contingente massimo dei permessi concedibili nell'anno 2020;
- VISTE** le domande presentate dagli interessati nei termini previsti ed accertato il possesso dei requisiti prescritti;

DECRETA

Art.1

La pubblicazione, in data odierna, degli elenchi provvisori del personale, con supplenza breve e saltuaria in servizio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia, ammesso a fruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l'anno 2020.

I predetti elenchi costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art.2

La concessione dei permessi è subordinata all'accertamento, da parte dei dirigenti scolastici, dell'effettiva attivazione del corso dichiarato nella domanda dagli interessati;



art.3

A norma dell'art.10 del CIR del 17/1/2020, la certificazione relativa alla frequenza dei corsi (e al sostenimento dell'esame) va presentata al dirigente scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla fruizione del permesso stesso; la presentazione della certificazione è comunque obbligatoria prima di un eventuale cambio di sede di servizio.

La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Art.4

I dirigenti scolastici sono invitati a notificare agli interessati il presente provvedimento.

Art.5

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi sono ammessi eventuali reclami per errori materiali.

IL DIRIGENTE

Roberto Proietto

RP/idf

Allegati:

- Elenco BENEFICIARI personale docente con supplenza breve e saltuaria
- Elenco BENEFICIARI personale ATA con supplenza breve e saltuaria
- Elenco esclusi